

## Approfondimento FIRST CISL

---

# Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

## Misure di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne - Ripartizione delle risorse Annualità 2023 e Legge di Bilancio 2024

### **Riferimenti normativi**

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023; Legge 24 novembre 2023, n. 168 – Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023; Decreto Ministro della Famiglia 16 novembre 2023 – Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – Annualità 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023; Decreto Ministro della Famiglia 23 novembre 2023 – Ripartizione delle risorse ex art. 26-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Annualità 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023; DPCM 1 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022; DPCM 17 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021; Messaggio Inps n. 3363 del 13 settembre 2022 – Reddito di libertà; Messaggio Inps n. 2453 del 16 giugno 2022 – Reddito di libertà; Messaggio Inps n. 1053 del 7 marzo 2022 – Reddito di libertà; Messaggio Inps n. 4352 del 7 dicembre 2021 – Reddito di libertà; Messaggio Inps n. 4132 del 24 novembre 2021 – Reddito di libertà; Circolare Inps n. 166 del 8 novembre 2021 – Reddito di libertà.

---

**4 marzo 2024**

## La prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica

Nell'ambito della Strategia nazionale per la parità di genere per gli anni dal 2021 al 2026 (accessibile al link <https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/parita-di-genere-ed-empowerment-femminile/strategia-nazionale-per-la-parita-di-genere-2021-2026/>) che prevede che il fenomeno della violenza “è strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi è piena consapevolezza di come l’empowerment femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza”, la Legge di Bilancio 2024 ha rifinanziato il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” istituito dal comma 3 dell’art. 19 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2006 – Supplemento Ordinario n. 183.

## Quadro delle misure di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne

La Legge di Bilancio 2024 ha trattato, ai commi dal 187 al 194 dell’art. 1, le misure e gli strumenti in essere per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza e per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

Le misure individuate dalla legge sono le seguenti:

- Reddito di libertà;
- Centri per il recupero degli uomini autori di violenza;
- Rafforzamento della rete di servizi del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne;
- Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;
- Inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza;
- Istituzione del “Fondo per la creazione di case rifugio per le donne vittime di violenza”.

## ATTENZIONE

Le risorse indicate sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base di una Intesa da determinarsi nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni al fine di ripartire un totale di 55 milioni di euro destinati al settore dei diritti e delle pari opportunità. Tale ripartizione sarà pubblicata all'interno di un prossimo decreto attuativo.

## Reddito di libertà (art. 1, comma 187)

La misura nazionale denominata Reddito di libertà, **cumulabile con altre misure di sostegno al reddito (assegno di inclusione, NASPI, cassa integrazione guadagni, assegno unico e universale, o altri sussidi economici anche di diversa natura)**, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 ed è indirizzata alle donne vittime di violenza per un percorso di autonomia sia per sé stesse sia per le/i proprie/i figlie/i. L'accesso è previsto sia per donne con figlie/i minori sia per quelle senza figlie/i.

Il Fondo è stato incrementato di euro 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 2026, e di 6 milioni di euro dall'anno 2027, allo scopo di aumentare la misura del reddito di libertà e al fine di garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Le Regioni possono stanziare fondi integrativi, con propri finanziamenti, al Fondo.

La misura massima del Reddito di libertà, come previsto dall'art. 3 – Istanza per accedere al "reddito di libertà", del DPCM 1 giugno 2022, è fissata in 400 euro mensile pro capite per un massimo di dodici mensilità al fine di contribuire a sostenere l'autonomia delle donne.

Per essere ammesse al beneficio le donne devono:

- essere residenti nel territorio italiano (cittadine italiane o comunitarie); oppure, nel caso di cittadine extracomunitarie, avere un regolare permesso di soggiorno. Possono accedere anche le donne aventi lo status di rifugiate politiche o che abbiano avuto il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria (decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 – Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008);

- essere vittime di violenza, con o senza figlie/i;
- essere seguite da centri antiviolenza, pubblici e privati, riconosciuti dalle Regioni e dalle Province Autonome e dai servizi sociali;
- essere inserite nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza e il cui percorso di emancipazione ed autonomia sia attestato dal legale rappresentante del centro antiviolenza;
- trovarsi in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà;
- avere l'attestazione dello stato di bisogno, ovvero dello stato di bisogno straordinario ed urgente (rilasciata dal servizio sociale del Comune di residenza), con l'eventuale indicazione di essere "in carico" al servizio sociale professionale di riferimento territoriale.

La domanda di ammissione al Reddito di libertà può essere presentata solo tramite il Comune di residenza (in via telematica da parte delle/degli operatrici/operatori comunali) dalla diretta interessata o anche dalla/dal rappresentante e dalla/dal tutrice/tutore della donna, se minore o incapace.

## Requisiti e caratteristiche dei Centri Antiviolenza

Per l'anno 2023 le risorse previste dall'art. 1 comma 1 del Decreto 16 novembre 2023 a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione ammontano a 20 milioni di euro.

Ricordiamo che i centri antiviolenza sono strutture regolate dall'Intesa del 27 novembre 2014 assunta nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2015, che accolgono, a titolo gratuito, le donne di tutte le età, che abbiano subito violenza o che siano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza; l'accoglienza è estesa anche alle figlie e ai figli minorenni delle vittime.

I centri possono essere sia pubblici che privati e possono essere promossi sia da enti locali (singolarmente o in unione di comuni o in consorzi), sia da associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza o esposte a minaccia di violenza.

Le associazioni e le organizzazioni private devono essere iscritte agli albi/registri regionali del volontariato, della promozione sociale come Enti del Terzo Settore e devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Inoltre, tali associazioni devono avere nel loro Statuto costitutivo, come esclusive o prioritarie finalità statutarie, il contrasto alla violenza di genere, il sostegno, la protezione e l'assistenza delle donne vittime di violenza e delle/dei loro figlie/i.

Nei centri antiviolenza possono operare solo figure professionali specifiche quali assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civilistiche e penaliste con una formazione specifica sui temi della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio (o meglio patrocinio a spese dello Stato, civile e penale) tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso ciascun Tribunale d'Italia.

Per il dettaglio dei centri antiviolenza consigliamo di visitare il sito [www.1522.eu](http://www.1522.eu) (sito ufficiale del 1522 Help line violenza e stalking).

## **Centri per il recupero degli uomini autori di violenza (art. I, comma I 88)**

La Legge di Bilancio 2024 interviene anche a dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che tratta l'implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza con finalità di recupero degli stessi uomini maltrattanti.

Il **Fondo**, per le finalità in esame, ha un incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Questi fondi saranno utilizzati per i centri che accolgono uomini, definiti anche "maltrattanti", che hanno agito con comportamenti violenti nei confronti delle donne. L'aiuto e i percorsi si snodano attraverso consulenza psicologica e percorsi di gruppo ma anche attraverso iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione degli operatori che a qualsiasi titolo vivono il territorio (insegnanti, esercenti la professione medica di base, rappresentanti delle forze dell'ordine psicologhe e psicologi, avvocate e avvocati).

## **Rafforzamento della rete di servizi del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (art. I, comma I 89)**

Il **Fondo** è incrementato (con ripartizione regionale) di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di realizzare nuovi centri antiviolenza, pubblici e privati, nell'ambito della attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo.

## **Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (art. I, comma 190)**

Il **Fondo** mette a disposizione 6 milioni di euro sulla base del DPCM 16 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023, con un incremento di ulteriori 3 milioni da parte della Legge di Bilancio 2024 per il finanziamento di iniziative previste:

- dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, art. 6 – “Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, per la predisposizione di linee guida nazionali finalizzati alla formazione adeguata e omogenea delle operatrici e degli operatori di polizia;
- dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, art. 5 “Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, comma 2, lettera e), con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, per garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori; per interventi volti a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne, per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo.

Il DPCM 16 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023, aveva - precedentemente alla Legge di Bilancio 2024 - già stanziato, all’art. 3, comma 2, la somma di 9 milioni di euro destinandola a:

- empowerment femminile, reinserimento lavorativo, ripartenza economica e sociale delle donne;
- informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza (economica, digitale, sessuale, psicologica) da realizzarsi in scuole, università, centri per la famiglia, luoghi di lavoro, centri antiviolenza e case rifugio.

## **Reinserimento nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza (art. I, comma 191)**

La Legge di Bilancio 2024 finanzia l’esonero nella misura del 100% dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che, nel corso del triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza che usufruiscono del percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’esonero non ricomprende i premi e i contributi INAIL (differenziati per tipologia di lavoro secondo tabelle determinate da parte del INAIL).

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (fissata al 33% per le/lavoratrici/lavoratori dipendenti). L'aliquota in parola è la quota di retribuzione pensionabile che viene considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della rendita nell'ambito del sistema contributivo della pensione delle/dei lavoratrici/lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) presso l'INPS.

La durata dell'esonero in oggetto spetta, in particolare, per:

- 12 mesi dalla data di assunzione nel caso in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
- 18 mesi se il contratto è trasformato in contratto a tempo indeterminato, dalla data dell'assunzione con il contratto a tempo determinato.
- 24 mesi se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

È previsto per questa forma di esonero della contribuzione previdenziale un limite di spesa fissato in:

- 1 milione e mezzo di euro per l'anno 2024;
- 4 milioni di euro per l'anno 2025;
- 3,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e
- 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dalle norme in esame e nel caso in cui emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato anno per anno l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi in esame.

I contributi previdenziali pensionistici, quindi, sono erogati a spese dello Stato e non incidono sulla contribuzione pensionistica.

## **Istituzione del fondo per la creazione di case rifugio per le donne vittime di violenza (art. I, comma 194)**

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto l'introduzione del comma 3 bis, all'articolo 19 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella Legge n.248 del 4 agosto 2006, e stabilisce l'istituzione di un **Fondo** per la creazione, la realizzazione e l'acquisto di immobili da destinare a case rifugio, sia pubbliche che private, per le donne vittime di violenza.

La dotazione di questo Fondo è pari a 20 milioni euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Le case rifugio sono strutture, con indirizzo segreto che assicurano un alloggio sicuro alle donne vittime di violenza e alle/ai loro figlie/i, gratuitamente e lontano dal luogo di residenza abituale. Questo perché le case rifugio devono assicurare la riservatezza e l'anonimato del luogo in cui le donne vittime di violenza possono trovare ospitalità in stato di emergenza per evitare che gli uomini autori di violenze possano individuarle.

L'accesso alle case rifugio può avvenire sia con segnalazione diretta da parte della donna sia indiretta da parte dei Pronto Soccorso, del servizio 1522, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine, etc.

### **IMPORTANTE**

Come stabilito dall'art. 18 "Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato", della Legge 24 novembre 2023, n. 168, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023, entro il prossimo mese di maggio 2024 (entro sei mesi dall'entrata in vigore) il Ministro della giustizia e l'Autorità per le pari opportunità provvederanno ad emanare un decreto che adotterà:

- i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- le linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti ed associazioni.